

Codice A1814B

D.D. 9 giugno 2021, n. 1636

Autorizzazione idraulica n° 1761 per realizzare, nell'ambito dei "lavori di ripristino della funzionalità della rete fognaria tra Costigliole d'Asti e Isola d'Asti - II^ Lotto", alcuni interventi di sistemazione idraulica dell'alveo del rio Bragna, in località Mongovone del Comune di Isola d'Asti. Richiedente: Società Acquedotto Valtiglione S.p.A



ATTO DD 1636/A1814B/2021

DEL 09/06/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Autorizzazione idraulica n° 1761 per realizzare, nell'ambito dei "lavori di ripristino della funzionalità della rete fognaria tra Costigliole d'Asti e Isola d'Asti – II^ Lotto", alcuni interventi di sistemazione idraulica dell'alveo del rio Bragna, in località Mongovone del Comune di Isola d'Asti. Richiedente: Società Acquedotto Valtiglione S.p.A

Con nota prot. n° 5099 del 13/05/2021, registrata al protocollo regionale al n° 24032/A1814B in data 20/05/2021, il Sig. Giovanni Spandonaro in qualità di Presidente e Legale Rappresentante della Società Acquedotto Valtiglione S.p.A. avente sede e domicilio legale in loc. Bellanero n° 321, fraz. San Marzanotto, 14100 Asti, Codice Fiscale e Partita IVA n° 00073940058, ha presentato istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione idraulica, ai sensi del Regio Decreto n° 523 del 25/07/1904, al fine di realizzare alcuni interventi di sistemazione idraulica del rio Bragna, nel tratto ricadente in località Mongovone del Comune di Isola d'Asti, compresi nel progetto dei lavori di "ripristino della funzionalità della rete fognaria tra Costigliole d'Asti e Isola d'Asti- II^ Lotto", per il quale l'Ente di Governo dell'Ambito n° 5 Astigiano Monferrato ha convocato, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i. apposita Conferenza dei Servizi con nota n° 306 del 15/03/2021.

In generale il progetto di ripristino della funzionalità della rete fognaria tra i Comuni di Costigliole d'Asti e Isola d'Asti (II^ Lotto) prevede la realizzazione di un nuovo impianto di depurazione nel territorio comunale di Costigliole d'Asti, al quale verranno ricondotti tutti gli scarichi relativi a varie frazioni comunali e che quindi permetterà di dismettere alcune tratte dell'esistente collettore fognario obsolete o poste in area di dissesto idrogeologico per ricollocarle in siti più idonei. A salvaguardia delle condotte fognarie prossime all'alveo del rio Bragna, verranno realizzati interventi di sistemazione idrogeologica e stabilizzazione dell'alveo del rio medesimo nei tratti ricadenti rispettivamente nei territori di Isola d'Asti e Costigliole d'Asti.

I lavori oggetto della presente autorizzazione riguardano il tratto d'alveo del rio Bragna ricadente in

località Mongovone del Comune di Isola d'Asti e consistono in interventi di difesa e sistemazione idraulica dell'alveo del rio a salvaguardia dell'esistente collettore fognario posto in sponda destra e della condotta fognaria di nuova ricollocazione (tratto N-O) in sponda sinistra, che attraverserà in subalveo il rio per collegarsi al collettore fognario sopra citato ed in particolare :

- riprofilatura dell'alveo al fine di ripristinare la sezione utile di progetto, che avrà una larghezza di fondo pari a 4,00 m e scarpate inclinate di circa 35° fino a raccordarsi ai profili spondali e di fondo alveo esistenti;
- realizzazione di difese spondali (scogliere) costituite da massi di cava naturali, opportunamente rinverdite mediante inserimento di talee di specie autoctone di salix purpurea, all'interno degli interstizi dei singoli massi. Le scogliere sono state previste con fondazione trapezoidale, avente base da 1,65 m a 2,25 m ed altezza di 0,80 m, con elevazione anch'essa di sezione trapezoidale di larghezza 0,80 in sommità e 1,25 m all'innesto della fondazione, inclinazione di 45° e sviluppo massimo, misurato lungo la verticale, di 1,80 m. La lunghezza complessiva di dette opere longitudinali è di circa 70,00 m in sponda destra e di circa 43,00 m in sponda sinistra;
- realizzazione di n° 3 soglie stabilizzatrici aventi sezione trasversale di circa 1,50 x 1,50 m e larghezza media di circa 6,00 m, costituite anch'esse da massi di cava naturali idoneamente fondati.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dell'Arch. Corrado Napoli e dell'Ing. Andrea Rosselli *omissis* e in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi ed in particolare: relazione generale, relazione idrologico-idraulica, elaborati progettuali (Tav. 04 e Tav. 04b) oltre a Dichiarazione di esclusione dalle procedure di V.I.A.

Il Progetto di fattibilità tecnica ed economica elaborato dal gestore Acquedotto Valtigione S.p.a. è stato approvato dall'Ente di Governo n. 5 "Astigiano Monferrato" con Determinazione n° 183 in data 05/11/2020.

L'avviso di deposito dell'istanza è rimasto pubblicato all'albo pretorio del Comune di Isola d'Asti per 15 giorni consecutivi, senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

Poiché le opere interferiscono con il corso d'acqua denominato rio Bragna, iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (Regio Decreto del 04/11/1938), al n° 50, è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904, "*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*".

In data 08/06/2021 è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore Tecnico Regionale AL-AT, al fine di verificare lo stato dei luoghi.

Dalle risultanze del sopralluogo e dall'esame della documentazione tecnica allegata all'istanza, la realizzazione dell'intervento in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del rio Bragna, con l'osservanza delle prescrizioni/condizioni riportate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Considerato che le opere di difesa di cui trattasi assolvono unicamente la finalità di protezione delle sponde da erosioni e conseguenti cedimenti in alveo, ai sensi del Regolamento Regionale n° 14/R del 06/12/2004 e s.m.i., non dovrà essere corrisposto alcun canone e non occorrerà formalizzare un atto di concessione, fermo restando l'osservanza delle vigenti norme in materia e delle prescrizioni/obblighi di cui al presente provvedimento.

Ritenuto che il taglio della vegetazione presente nell'alveo del rio Bragna oggetto della presente autorizzazione, rientri tra le attività di manutenzione idraulica, il valore delle piante tagliate è da

intendersi nullo ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione, rilasciata ai sensi del R.D. n° 523/1904.

Per ciò che concerne l'opera longitudinale in progetto (scogliera) la stessa non è soggetta alle procedure di fase di verifica della procedura di VIA (articolo 19 del Decreto Legislativo n. 152/2006), preso atto di quanto stabilito dall'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 76 del 16/07/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" convertito, con modificazioni, con la Legge n. 120 del 11/09/2020 (cosiddetto Decreto Semplificazioni) che ha modificato le disposizioni in materia di VIA del Decreto Legislativo n. 152/2006, "Norme in materia ambientale".

Altresì si richiama la D.G.R. n° 6-2173 del 30/10/2020 "Approvazione del documento recante indirizzi interpretativi inerenti alla nozione di opere di canalizzazione e regolazione dei corsi d'acqua di cui alla lettera o) del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda del Decreto Legislativo n° 152/2006", in particolare al suo allegato che, al punto 3 evidenzia le tipologie progettuali non rientranti nella nozione di "opere di canalizzazione e regolazione dei corsi d'acqua" ed in dette tipologie vi sono le difese spondali (scogliere, gabbionate, muri di sponda).

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il Testo Unico sulle opere idrauliche approvato con Regio Decreto n° 523/1904;
- visto l'art. 17 della Legge Regionale n° 23/2008;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n° 112/98;
- vista la L.R. n° 44 del 26/04/2000;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- vista la D.G.R. n° 31-4182 del 22/10/2001;
- vista la Legge Regionale n° 20/2002;
- vista la Legge Regionale n° 12/2004 e s.m.i.;
- visto il Decreto Legislativo n° 152/2006, "Norme in materia ambientale";
- visto il Decreto Legislativo n° 76 del 16/07/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- vista la D.G.R. n° 6-2173 del 30/10/2020;
- vista la Legge Regionale n° 37/2006, la D.G.R. n° 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n° 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;
- vista la Legge Regionale n° 4 del 10/02/2009 e relativo Regolamento n° 8/R del 20/09/2011 e s.m. ed i.;
- vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 10/UOL/AGR del 17/09/2012;
- visto il Regolamento d'attuazione n° 14/R del 06/12/2004 modificato dal Regolamento n° 2/R del 04/04/2011;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Società Acquedotto Valtiglione S.p.A., a realizzare nell'ambito dei "lavori di ripristino della funzionalità della rete fognaria tra Costigliole d'Asti e Isola d'Asti – II^a Lotto" alcuni interventi di sistemazione idraulica dell'alveo del rio Bragna, in località Mongovone del Comune di Isola d'Asti, così come evidenziato sugli elaborati tecnici allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente, vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni/prescrizioni:

- l'intervento si intende autorizzato nelle sole aree appartenenti al Demanio idrico indicate sugli stralci planimetrici, nel rispetto del progetto presentato e delle prescrizioni impartite e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- la berma di fondazione della scogliera, adeguatamente dimensionata, dovrà essere impostata ad una quota tale da evitare fenomeni di scalzamento e l'estradosso della stessa dovrà essere in ogni punto, ad almeno 80 cm al disotto della quota di fondo del talweg;
- la scogliera dovrà essere realizzata in massi ciclopici a spacco, di struttura compatta, non geliva né lamellare e la Direzione Lavori dovrà verificare, prima della messa in opera, l'idoneità dimensionale nonché le caratteristiche e il peso specifico dei massi in modo da garantire l'efficienza delle opere. Il dado di fondazione nonché il paramento esterno dovranno essere ammorsati ed addossati il più possibile al fondo alveo e alle sponde e dovranno essere opportunamente raccordati con i profili esistenti, senza soluzione di continuità, in modo da non costituire restringimenti dell'alveo o dislivelli tali da causare variazioni al deflusso della corrente o danneggiamenti alle opere;
- l'altezza della scogliera non dovrà superare la quota dell'attuale piano campagna e in generale non si dovrà modificare l'altimetria dei luoghi;
- non dovrà essere variata in alcun modo la dimensione della sezione idraulica pre-opera (in particolar modo con restringimento della stessa) o modificata la quota dell'attuale piano campagna; i tratti di sponda, in corrispondenza ed in prossimità dell'opera longitudinale dovranno essere mantenuti a perfetta regola d'arte ed essere oggetto di periodica manutenzione, ovvero il soggetto autorizzato, dovrà eseguire gli interventi necessari al mantenimento della stabilità della difesa, sempre previa autorizzazione della competente Autorità Idraulica;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo, se ritenuto idoneo in base alle vigenti normative in materia, potrà essere utilizzato per imbottimento della sponda a tergo delle opere di difesa oppure per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'intervento di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla rimozione degli ostacoli/murature o comunque da considerarsi rifiuto dovrà essere allontanato dall'alveo e dalle aree di possibile esondazione e smaltito nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia;
- è fatto divieto assoluto di asportare materiale litoide demaniale dall'alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
- il tratto di condotta dismessa dovrà essere rimossa dall'area demaniale e ripristinato lo stato dei luoghi;
- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- è consentita la rimozione/taglio della vegetazione esclusivamente nel tratto interessato dalla realizzazione degli interventi oggetto della presente autorizzazione ed il materiale legnoso nonché i residui di lavorazione dovranno essere immediatamente allontanati dall'alveo e dalle aree di possibile esondazione e smaltiti nel rispetto delle vigenti normative in materia ;

- le sponde, dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche o private e da non ledere diritti altrui. Il soggetto autorizzato è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori che si renderanno necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
- al termine dei lavori dovrà essere garantita la smobilitazione tempestiva del cantiere e delle piste di servizio realizzate per l'esecuzione dei lavori, nonché di altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, in modo da ripristinare lo stato dei luoghi;
- resta a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito ai danni dovuti a piene del corso d'acqua in quanto spetta al soggetto autorizzato adottare quelle misure di protezione ritenute necessarie in relazione al variare dei livelli idrici;
- la Società Acquedotto Valtiglione S.p.A. è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera utilizzati ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e ad eseguire a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- il committente dell'opera dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti - Ufficio di Asti a mezzo posta certificata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori, resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del DPR n° 445/2000, nella quale si attesti la conformità delle opere realizzate al progetto presentato e in ottemperanza alle prescrizioni/condizioni impartite dal presente provvedimento e alle vigenti leggi in materia;
- la presente autorizzazione ha validità nelle sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle delle opere autorizzate, che si renderanno necessarie al fine di garantire la stabilità della difesa e il regolare deflusso delle acque;
- l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche-idrauliche attuali, pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni della attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua;
- l'autorizzazione è altresì accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, nei limiti che competono allo Scrivente Settore, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente

autorizzazione.

Il soggetto autorizzato dovrà ottenere prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione/parere che si rendessero necessari secondo le vigenti leggi in materia e ottemperare alle eventuali prescrizioni che potranno essere stabilite dal Servizio Caccia, Pesca, Antisofisticazioni Vinicole della Provincia di Asti, informato dal Settore Scrivente con nota prot. n° 26485/A1814B del 07/06/2021 per la verifica della compatibilità dei lavori in progetto con la fauna ittica, ai sensi della *“Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione dei lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici art. 12 della L.R. 37/2006”*.

La presente autorizzazione ha **validità di anni 3 (tre)** dalla data del presente provvedimento, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su richiesta motivata del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse aver luogo nei termini previsti.

Con la presente è autorizzata l'occupazione temporanea dell'area demaniale interessata dai lavori .

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale n° 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

I Funzionari estensori
Giuseppe RICCA
Italo COLOMBO
Luca DIMARTINO
Giuliana CAPITOLO

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli